



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BRESCIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MADDALO | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALESSI | GIORGIO STEFANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PAGHERA | SERGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 547/2016 depositato il 31/05/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° DATATO 10/05/2016 TRIB.ERARIALI 2016 contro:

COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO NOTARILE DI [REDACTED]

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° DATATO 10/05/2016 TRIB.ERARIALI 2016 contro:

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTO NOTARILE [REDACTED]

difeso da:

[REDACTED] DOM. PRESSO STUDIO [REDACTED]

e da

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° DATATO 10/05/2016 TRIB.ERARIALI 2016 contro:

TESORERIA DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL DISTRETTO NOTARILE [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 547/2016

UDIENZA DEL

21/10/2016 ore 09:00

N°

547/2016

PRONUNCIATA IL:

21/10/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/11/2016

Il Segretario

[Signature]

RGR 547/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente: Notaio Dott. [REDACTED]

Difensore: Avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED]

Resistente: Consiglio Notarile del Distretto Notarile [REDACTED]; Collegio Notarile del Distretto Notarile [REDACTED]; Tesoreria del Consiglio Notarile del Distretto Notarile [REDACTED]

Difensore: Avv.ti [REDACTED] del Foro di Milano e [REDACTED] del Foro di [REDACTED]

Atti impugnati: Avviso di liquidazione tassa annuale collegiale 2016 e delibera del Collegio notarile del Distretto Notarile [REDACTED] adottata in sede di adunanza del 27.02.2016, nonché delibere presupposte all'avviso di liquidazione.

Il Notaio Dott. [REDACTED] e ha impugnato l'avviso di liquidazione riguardante la tassa annuale collegiale anno 2016 emesso dalla Tesoreria del Consiglio Notarile del Distretto Notarile [REDACTED], datato 10.05.2016 e notificato in pari data, nonché gli atti presupposti, in particolare la delibera del 27.02.2016 del Collegio, ed ha chiesto l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione e di ogni atto presupposto, inclusa tale delibera.

Il Consiglio Notarile del Distretto Notarile di [REDACTED] si è costituito in giudizio e ha controdedotto l'improcedibilità, l'inarmissibilità e l'infondatezza del ricorso, ha contrastato i motivi di ricorso ed ha chiesto di respingere integralmente il ricorso. In data 12.09.2016, il Ricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale ha controdedotto sull'improcedibilità, sull'inarmissibilità e sull'infondatezza del ricorso e ha confermato le richieste del ricorso introduttivo.

All'udienza del 23.09.2016, le parti hanno chiesto un differimento della trattazione della causa anche per consentire lo svolgimento della mediazione, domanda accolta.

Alla pubblica udienza del 21.10.2016, le parti hanno illustrato la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Tesoreria del Consiglio Notarile del Distretto Notarile di [REDACTED] ha notificato al Ricorrente l'avviso di liquidazione della tassa annuale collegiale per l'anno 2016 di € 10.864,00 ed ha chiesto il relativo pagamento nel termine di 10 giorni dal ricevimento.

Il Ricorrente ha proposto ricorso e, richiamata la giurisdizione tributaria in materia di tasse, ha dedotto la legittimità d'impugnazione anche tramite un unico ricorso avverso l'avviso di liquidazione notificato e avverso la delibera collegiale e atti presupposti alla liquidazione stessa; l'illegittimità dell'atto notificato per l'applicazione di un'aliquota progressiva a scaglioni in contrasto con l'art. 93, ultimo cpv., della legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89, e con art. 14 del R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324, che prevederebbero una tassazione annuale proporzionale, né regressiva, né progressiva; la non sussistenza della discrezionalità dell'Ente in relazione al criterio di tassazione.

La Resistente, Consiglio Notarile del Distretto Notarile di [REDACTED], si è costituito in giudizio e ha controdedotto che il ricorso sarebbe improcedibile per anticipata costituzione del Ricorrente rispetto la scadenza del termine previsto ex art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs 546/92; che sarebbe inammissibile per mancata tempestiva impugnazione della delibera del Collegio Notarile, peraltro con giurisdizione del Tribunale Amministrativo e non tributario; che sarebbe inammissibile per acquiescenza del Ricorrente al medesimo criterio utilizzato negli anni precedenti; che sarebbe infondato nel merito perché il Consiglio avrebbe piena discrezionalità nel determinare il criterio impositivo da applicare.

L'avviso di liquidazione riguarda una "tassa" e come tale ex art. 2 del D.Lgs 546/92 la giurisdizione è quella tributaria mentre la giurisdizione per le delibere del Collegio Notarile, atti presupposti, è quella del Tribunale Amministrativo e così le impugnazioni della delibera del Collegio Notarile del 27.02.2016 e di delibere presupposte vanno respinte in quanto inammissibili.

L'improcedibilità del ricorso per anticipata costituzione del Ricorrente rispetto la scadenza del termine del procedimento di reclamo/mediazione è venuta, in ogni caso, meno, avuto riguardo al termine di 90 giorni ampiamente decorso alla data della Pubblica Udienza.

L'identico criterio impositivo progressivo applicato dal Consiglio Notarile di [REDACTED] negli anni precedenti il 2016 non costituisce acquiescenza, avendo tale tassa un'autonomia annuale, così pure figura influente che altri Consigli Notarili abbiano adottato un criterio progressivo anziché proporzionale e che il Ricorrente non si sia mai opposto in precedenza per le altre annualità con tassa liquidata in forma progressiva.

L'art. 93 della Legge Notarile nr. 89/1913, ultimo comma, prevede che per supplire alle spese del Consiglio Notarile è imposta ai notai una tassa annuale "in proporzione" dei proventi riscossi da ciascuno di essi per l'anno precedente e l'art. 14 del R.D.L. nr. 1324/1923 ha confermato che i Collegi Notarili possono aumentare il limite stabilito dall'art. 93 suddetto con tassa annua ripartita tra tutti i notai del Distretto "in proporzione" all'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti.

La terminologia legislativa non consente alcun equivoco dato che in due testi legislativi, distinti e lontani tra loro più di dieci anni, è ribadito l'uso del termine "in proporzione". Il concetto di proporzione è ben distinto da quello di progressione e non è dato pensare che il Legislatore del tempo, usando il termine che indica il primo abbia voluto intendere, anche o invece, il secondo.

La chiarezza della differenza e distinzione del concetto di progressività da quello di proporzionalità delle imposte è richiamato dall'art. 53 della Costituzione, successiva alle leggi su richiamate, leggi notarili che nel tempo non sono state però modificate.

La progressività delle imposte riguarda in particolare l'imposizione sui redditi delle persone fisiche e non, ad esempio, quelle delle società di capitali, nemmeno per l'IRAP, l'ICI ed altre e la determinazione della tassa annuale notarile non può ricollegarsi al concorso dei cittadini in spese pubbliche, tenuti a concorrere in ragione della loro capacità contributiva, quindi il Collegio non intravede alcuna incostituzionalità della Legge.

Dalla normativa richiamata figura evidente che la Legge ha disposto l'applicazione del criterio proporzionale mentre il Collegio Notarile di [REDACTED] ha deliberato un criterio progressivo a scaglioni che risulta illegittimo.

Il Collegio, ex art. 7, comma 5, del D.Lgs 546/92 ritiene infatti di non applicare la delibera del 27.02.2016 ai fini della decisione, ritenendola illegittima e così accoglie il ricorso limitatamente all'annullamento dell'avviso di liquidazione, con spese del giudizio integralmente compensate tra le parti costituite per la reciproca soccombenza e novità, complessità e incertezza delle questioni giuridiche trattate, in assenza di precedenti giurisprudenziali.

P.Q.M

Accoglie il ricorso parzialmente e limitatamente all'annullamento dell'avviso di liquidazione. Compensa le spese di lite tra le parti.

██████████ il 21.10.2016

L'ESTENSORE



████████████████████

IL PRESIDENTE



████████████████████

IL CASO.it